

STATUTO
ASSOCIAZIONE CRISTIANA PER LA FAMIGLIA "SAC. G. RIZZA"
ODV



Sommario

ART.1 DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ART.2 AMBITO
ART.3 SCOPO
ART.4 SOCI EFFETTIVI
ART.5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART.6 SOCI SOSTENITORI
ART.7 ADESIONI
ART.8 AMMISSIONE
ART.9 ESPULSIONE
ART.10 ORGANI SOCIALI
ART.11 ASSEMBLEA
ART.12 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
ART.14 REVISORI DEI CONTI
ART.15 PROIBIZIONI
ART.16 GRATUITA' DELLE CARICHE
ART.17 PATRIMONIO
ART.18 ENTRATE
ART.19 PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
ART.20 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
ART.21 DISPOSIZIONE FINALE

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) - Per iniziativa dei Gruppi Famiglia della Parrocchia Sacro Cuore è costituita in Modica, con sede nella via Risorgimento n. 49, l'Associazione Cristiana per la Famiglia "SAC. G. RIZZA", Organizzazione di Volontariato (ODV). Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Cristiana per la Famiglia "SAC. G. RIZZA" ODV" anche l'espressione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il trasferimento della Sede associativa nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione non ha finalità di lucro. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni dello stesso tipo che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha durata illimitata.

AMBITO

Art. 2) - L'Associazione ha competenza territoriale nel Comune di Modica e può partecipare ad iniziative comunitarie con altre Associazioni dello stesso tipo ed aventi gli stessi scopi costituite in ambito sia locale che regionale e nazionale.

SCOPO

Art. 3) - L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, con espresso divieto di svolgere attività per finalità di diversa natura.

Lo Scopo principale dell'Associazione è, coerentemente con l'art. 5 del Codice del Terzo settore, promuovere il potenziamento e l'attuazione dei valori del matrimonio e della famiglia secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed i principi fondamentali riconosciuti ed affermati dalla dottrina e dalla morale cristiana. A tal fine l'Associazione:

- realizza la convergenza ideale ed operativa in relazione ad ogni azione che promuova il benessere della famiglia;
- promuove studi e ricerche in favore della famiglia e del matrimonio;
- favorisce la mutua collaborazione fra i Soci sul piano operativo e lo scambio di esperienze ed informazioni in campo medico, psicologico, giuridico, religioso, etico e sociale;

- dà assistenza alle coppie, ai giovani, agli anziani, in ordine a tutti i problemi attinenti alla convivenza familiare, sociale e civile, anche attraverso l'istituzione di un Consultorio familiare e coniugale;
- cura la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi della famiglia ed alle soluzioni più rilevanti;
- intraprende tutte le iniziative miranti alla valorizzazione della famiglia e alla crescita religiosa, morale e sociale dei suoi componenti. A tal scopo l'Associazione si avvale di strutture esistenti e non e dell'opera di esperti prevalentemente volontari: assistenti sociali, medici, esperti in scienze morali, esperti in scienze giuridiche, psicologi, ecc..

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Inoltre l'Associazione si avvale dell'opera continuativa di un Sacerdote, che assumerà la qualifica di **Sacerdote Assistente**, che partecipa alla vita dell'Associazione stessa per contribuire ad alimentare la vita spirituale e favorire la crescita religiosa dei Soci. Il Sacerdote Assistente viene nominato dal Presidente su segnalazione del Consiglio Direttivo previo nulla osta del Vescovo della Diocesi di Noto.

SOCI EFFETTIVI

Art. 4) - Possono far parte dell'Associazione come Soci Effettivi tutte le persone maggiorenni che accettano, sostengono ed attuano gli scopi previsti dallo Statuto e si impegnano ad assolvere un vero e proprio servizio di consulenza personale e diretta in ordine ai problemi del singolo individuo o della coppia sia durante la preparazione del matrimonio, sia durante la vita coniugale.

DIRTTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 5) - L'adesione all'Associazione comporta per il Socio il diritto di:

- partecipare all'Assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, e per l'elezione degli Organi dell'Associazione;
- proporsi, se maggiorenne, quale candidato per l'elezione degli Organi dell'Associazione
- partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione e di usufruire di tutti i servizi proposti;

e il dovere di:

- rispettare le finalità dell'Associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali.
- approfondire la propria formazione religiosa partecipando alle iniziative programmate a tale scopo dall'Associazione o da gruppi ecclesastici esistenti nel territorio;
- collaborare allo studio di tutte le problematiche inerenti alla famiglia e proporre soluzioni adeguate;
- dare la propria disponibilità gratuita per la pratica realizzazione di iniziative programmate dall'Associazione;
- contribuire finanziariamente alla vita e all'attività dell'Associazione stessa.

SOCI SOSTENITORI

Art. 6) - Le persone od enti che appoggiano le iniziative dell'Associazione con il prestigio della loro adesione, con la loro collaborazione o con contributi economici possono essere iscritti come Soci Sostenitori, che ai fini associativi hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi.

ADESIONI

Art. 7) - L'aspirante Socio deve fare richiesta di adesione versando la quota dell'anno corrente presso la sede dell'Associazione.

AMMISSIONE

Art. 8) - Sulla richiesta di adesione decide il Consiglio Direttivo. L'esito della richiesta verrà comunicato all'interessato.

ESPULSIONE

Art. 9) - In presenza di comportamenti, da parte dei Soci, tali da compromettere il buon nome dell'Associazione e dei Soci ed il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione stessa, il Consiglio Direttivo ne può deliberare l'espulsione, con motivata argomentazione scritta, senza alcun diritto al rimborso delle quote sociali versate.

ORGANI SOCIALI

Art. 10) - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo ;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Art. 11) - L'assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L'Associazione s'informa al principio di sovranità dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno; la convocazione è effettuata a cura del Presidente con avviso ai Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione, tramite email o SMS o WhatsApp ed avviso esposto presso la Sede associativa. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di 24 ore dalla prima convocazione.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata su richiesta della metà dei Soci ad iniziativa del Presidente, col parere favorevole del Consiglio Direttivo, con congruo preavviso secondo le possibilità ma senza limiti prefissati.

Tutti i Soci maggiorenni, a qualsiasi categoria appartengano, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. I Soci maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione, nel rispetto di eventuali disposizioni di legge vigenti, nonché del diritto di eleggere i membri degli Organi sociali. E' esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di Soci efficacemente assunta permane sino al verificarsi di una delle cause di cessazione previste dal presente Statuto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati. La delega può essere conferita solamente a Soci. Fatta salva la suddetta delega, ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea dei Soci determina l'orientamento generale dell'attività sociale, delibera il bilancio preventivo e consuntivo e le quote sociali, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Proviviri, decide su tutte le questioni ad essa proposte dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea approva le norme di comportamento e i programmi dell'attività sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12) - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque (5) fino ad un massimo di sette (7) membri, eletti fra i Soci per cinque (5) anni e non sono rieleggibili dopo due mandati, tranne se non ci sono persone disponibili a candidarsi. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente, promuove l'attività dell'Associazione, forma il bilancio preventivo e consuntivo, propone l'importo delle quote sociali, delibera su tutti gli aspetti concernenti la vita dell'Associazione.

Il Presidente sceglie nell'ambito del Consiglio Direttivo un Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo propone l'ammissione dei nuovi Soci, verificando la sussistenza delle condizioni previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo approva ed aggiorna il Regolamento dell'Associazione nei limiti posti dal presente Statuto. Esso può delegare, per singoli atti e a tempo determinato, i suoi poteri al Presidente.

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, è il responsabile, eventualmente con altre figure previste dal Regolamento, del trattamento dei dati personali degli assistiti, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, adotta in caso di urgenza gli opportuni provvedimenti, convoca almeno due volte all'anno l'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o decadenza di un membro qualsiasi del Consiglio Direttivo esso viene sostituito dal primo dei non eletti.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 13) - La qualità di Socio si perde per dimissioni, per cessazione o per decadenza, per radiazione. Le dimissioni devono essere notificate al Presidente, il quale ne riferisce ai membri del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo; contro il relativo provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso al Collegio dei Proviviri.

REVISORI DEI CONTI

Art. 14) - Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, o sia richiesto per legge, nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre (3) membri, da eleggersi fra i Soci; esso esercita la vigilanza contabile sull'amministrazione dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

PROBIVIRI

Art. 15) - Ove l'Assemblea lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Proviviri, costituito da tre (3)

membri, da eleggersi fra i Soci; esso decide inappellabilmente come arbitro amichevole tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione.

I Probiviri durano in carica cinque (5) anni e sono rieleggibili.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 16) - Tutte le cariche sono gratuite, non danno quindi diritto ad alcun compenso o emolumento e sono incompatibili con altre cariche di carattere politico o sindacale.

PATRIMONIO

Art. 17) - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da eventuali beni mobili e/o immobili che possono divenire di proprietà della stessa.

Le quote associative non sono rivalutabili e sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

ENTRATE

Art. 18) - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) - dalle quote annuali di adesione;
- b) - da eventuali contributi volontari e/o straordinari versati dai Soci, dagli utenti o da altri contribuenti;
- c) - da eventuali contributi di enti pubblici e/o privati;
- d) - da eventuali rendite patrimoniali.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Art. 19) - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo; il rendiconto consuntivo in particolare deve essere redatto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio preventivo, proposto dal Consiglio Direttivo, viene presentato all'Assemblea ed approvato dalla stessa entro il quindici (15) Novembre e quello consuntivo entro il quindici (15) Marzo di ogni anno. Entrambi devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente e dei Revisori dei Conti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20) - Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, e la nomina di un liquidatore è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 21) - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

